COMMISSIONI RIUNITE
INTERNI (I) - ISTRUZIONE (VI)

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 7

Proposta di legge (*Rimessione all'Assemblea*):

ELKAN ed altri: Sistemazione nel ruolo direttivo della scuola elementare dei maestri ordinari muniti dei titoli accademici, incaricati della direzione didattica, ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (1040). 8

PRESIDENTE 8

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

SEGNI ed altri: Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media, ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a sette decimi con non meno di sette decimi nelle prove di esame, e riapertura dei termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953. (*Urgenza*). (1274) . . 8

PRESIDENTE . . 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore per la VI Commissione* 8, 12, 16

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione* 9, 11, 12, 13, 17

PAG.

VISCHIA 9

D'AMBROSIO 10

SCIORILLI BORRELLI . . 10, 14, 15, 16, 17

VILLELLI 10, 12

VALANDRO GIGLIOLA 11, 16

PEDINI 11

BUBBIO 11

MALAGUGINI 11, 13

DELCROIX 11, 13, 14

TURCHI 12

PITZALIS. 13, 14, 15, 16

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 13, 15, 16, 17

MARCHESI 14

JACOMETTI. 14

MARZANO 14

BADALONI MARIA. 15

LOZZA. 16

SEGNI, *Presidente della VI Commissione* 17

Votazione segreta:

PRESIDENTE 17

La seduta comincia alle 9,30.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella I Commissione, i deputati Andreotti e Calandrone Giacomo sono sostituiti rispettivamente, dai deputati Buffone e Pelosi, e, nella VI Commissione, il deputato Moro è sostituito dal deputato Baccelli, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Rimessione in Assemblea della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Elkan ed altri: Sistemazione nel ruolo direttivo della scuola elementare dei maestri ordinari muniti dei titoli accademici, incaricati della direzione didattica, ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (1040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Elkan, Bernardinetti e Buffone: Sistemazione nel ruolo direttivo della scuola elementare dei maestri ordinari muniti dei titoli accademici, incaricati della direzione didattica, ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Mi viene, però, comunicato in questo momento, dal Sottosegretario di Stato onorevole Lucifredi, qui presente, che il Governo chiede la rimessione in Assemblea di questa proposta di legge a norma dell'articolo 40 del Regolamento.

Rinvio, pertanto, la discussione della proposta di legge n. 1040.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni ed altri: Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media, ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a sette decimi con non meno di sette decimi nelle prove di esame, e riapertura dei termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953. (Urgenza). (1274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni, Franceschini Francesco, D'Ambrosio, Savio Emanuela, Guariento, Scalia Vito, Pitzalis, Petrucci, Vischia, Dal Canton Maria Pia, Gotelli Angela, Trabucchi, Ferreri Pietro, Badaloni Maria, Malagugini: Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media, ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a sette decimi, con non meno di sette decimi nelle prove di esame, e riapertura dei termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

Sono relatori, per la I Commissione, l'onorevole Andreotti, e, per la VI Commissione, l'onorevole Francesco Franceschini. Poiché l'onorevole Andreotti è assente, prego l'onorevole Tozzi Condivi di volerlo sostituire.

Dò la parola all'onorevole Franceschini per la sua relazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore per la VI Commissione*. Onorevoli colleghi, nell'espletamento dei concorsi generali, banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, si è verificata una incongruenza, perché, dopo il conferimento delle cattedre ai vincitori, sono rimaste vacanti — ossia non assegnate — numerosissime cattedre messe a concorso; e, fra queste, 29 cattedre di latino e greco, 88 catedre di italiano, latino e storia, 192 cattedre di lettere nelle scuole di avviamento, 108 cattedre di matematica nelle scuole di avviamento.

Il mancato conferimento non è dipeso dalla mancanza di candidati o dal fatto che i candidati non avessero riportato una votazione lusinghiera o sufficiente, bensì dalla valutazione dei titoli. Il vincitore del concorso risulta tale dal computo di due ordini di titoti: 1°) titoli d'esame propriamente detti, titoli accademici e scolastici; 2°) titoli di altro genere. Orbene, la varie commissioni istituite per questi concorsi hanno distribuito in modo vario e difforme il secondo ordine di titoli; eppertanto si è verificato — ecco la incongruenza — che mentre alcune commissioni hanno attribuito un punteggio di titoli sufficienti al riporto complessivo di 70 centesimi per essere dichiarati vincitori, altre commissioni, pur riconoscendo ai candidati i 7 decimi nelle prove di esame scritto e orale, non hanno distribuito in via preventiva i titoli in modo congruo e sufficiente. Cosicché molti candidati che evevano riportato 7 decimi nella votazione degli esami scritti e orali, sono rimasti poi non titolati sufficientemente per arrivare ai 70 centesimi della votazione complessiva per essere vincitori.

Pertanto, le cattedre non sono state assegnate, non già per indegnità o insufficienza dei candidati, numerica o di valutazione, ma perché erano stati valutati questi titoli in modo vario e difforme e insufficiente.

Dinanzi a questa incongruenza, lo ripeto ancora, l'interesse della scuola deve prevalere. L'interesse della scuola dice che tutte le cattedre messe a concorso debbono essere accordate ai migliori tra i concorrenti del concorso stesso.

Ecco quindi la ragione della proposta di legge Segni, che non è poi il solo progetto, perché già il Ministero se ne era occupato e già erano state avanzate proposte da parte del

Ministro della pubblica istruzione per correggere questa situazione.

Anche il Senato se ne era occupato, poiché c'è una proposta di legge del senatore Russo Salvatore in proposito.

È stata chiesta e accordata l'urgenza, perché questa leggina possa intervenire a sanare tempestivamente questa incongruenza, prima cioè che sia espletato il concorso attualmente in atto, bandito nel 1953.

La legge consta di due articoli. Il primo è inteso a sanare questa situazione, indicando un criterio di valutazione più conforme alla realtà, più conforme al necessario conferimento dei posti messi a concorso, e puntando sulla giusta valorizzazione degli esami. Il secondo articolo riapre i termini del concorso 1953, limitatamente alla presentazione dei titoli, in favore di coloro i quali hanno partecipato al concorso del 1951, riportando 7 decimi, ma non 70 centesimi nella valutazione complessiva.

Il primo articolo — vorrei metterlo in evidenza — sostanzialmente dice che nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi generali a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione media, banditi con il decreto del 1951, i posti non coperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito una valutazione complessiva di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali abbiano riportato anche una valutazione complessiva inferiore ai 70 centesimi, con non meno di 7 decimi, però, nelle prove di esame.

A questo punto io penso di presentare un emendamento nel senso di non fare soltanto riferimento ai concorsi banditi col decreto ministeriale 27 aprile 1951, ma a tutti i concorsi che saranno banditi quind'innanzi; perché noi dobbiamo avviarci a valutare sempre più le prove di esame in relazione alla varietà degli altri titoli di concorso.

L'emendamento sarebbe il seguente: « *Sopprimere le parole*: banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951 ». Cosicché l'articolo 1 diventerebbe un articolo di norma generale da applicarsi *ex nunc* a tutti i concorsi.

Conseguentemente, proporrei un altro emendamento aggiuntivo: « *Alla fine dell'articolo 1, aggiungere*: Il presente articolo si applica anche ai concorsi già banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1954 ».

L'articolo 2 è necessario per la riapertura dei termini. Mi pare che questo articolo possa senz'altro passare senza emendamenti.

Aggiungo che al titolo della legge va portata una correzione di carattere, per così dire, formale. Dove è detto « una votazione complessiva inferiore a sette decimi », bisogna correggere « inferiore a settanta centesimi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi, relatore per la I Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione*. Quale relatore della I Commissione, mi permetto di dire che non credo sia facile da parte dei membri della VI Commissione comprendere le ragioni, non di merito, ma generali, per le quali noi siamo contrari a questa proposta di legge.

Evidentemente non è facile convincersi che, oltre alla propria categoria, esistono altre categorie nel mondo e che quindi oltre agli insegnanti delle scuole medie, esistono i maestri elementari, che oltre ai maestri elementari esistono i magistrati, i cancellieri e tante altre persone le quali non si presentano come insegnanti di scuole medie a fare determinati concorsi.

VISCHIA. Si tratta di categorie più o meno disgraziate.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione*. La valutazione della disgrazia, naturalmente, è soggettiva. Noi ci troviamo dinanzi a cittadini italiani, i quali si presentano a sostenere concorsi di Stato. Che cosa si stabilisce in questi concorsi di Stato? Che chi raggiunge un determinato numero di voti, sia nel merito sia nei titoli, ha diritto a un determinato posto. Coloro i quali non raggiungono una determinata votazione, acquistano una certa idoneità, la quale non dà diritto ad avere il posto. Questo succede per tutti i concorsi dello Stato.

Ora mi dovreste spiegare per quale ragione questa norma non dovrebbe valere per gli insegnanti delle scuole medie. Se questa norma non doveva valere per gli insegnanti delle scuole medie, doveva essere indicato nel bando di concorso. E noi non possiamo modificare oggi quelle che sono le condizioni di un bando di concorso, altrimenti compiremmo una ingiustizia. Infatti alcune persone, le quali avevano allora quei determinati titoli non si sono presentate; e non è giusto che oggi si dia la possibilità a quelli che hanno concorso, di presentare dopo due o tre anni i titoli che non potevano presentare al momento del concorso stesso.

Ora, poiché dobbiamo preoccuparci dell'ordinamento generale dello Stato — e mi rivolgo ai colleghi di tutte le Commissioni — e dobbiamo cercare che questo ordinamento sia il meno errato possibile, noi della I Commissione richiediamo formalmente che tutto

venga riportato in un quadro organico. Ci sembra che la legge delega sia la migliore occasione per evitare tutte queste incongruenze, che non esistono soltanto nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, ma in tutti gli altri ministeri.

Sulla proposta di legge Romanato n. 945 la I Commissione ha dato parere favorevole, ma subordinato a determinate condizioni; del resto questa proposta, se non erro, riguardava coloro che almeno avevano riportato i 70 centesimi. Qui invece si parla anche di quelli che hanno riportato una votazione minore.

Quindi, come relatore di questa proposta di legge, chiedo, in via principale, riportandomi anche a un ordine del giorno che è stato votato dalla I Commissione, che sia riconosciuta la competenza esclusiva di quest'ultima; secondariamente, che sia in ogni modo sospesa ogni decisione, in attesa della promulgazione della legge delega, perché il Governo possa organicamente rivedere tutte queste questioni, riguardanti non solo il Ministero della pubblica istruzione, ma tutti gli altri ministeri e, generalmente, l'ordinamento dello Stato.

PRESIDENTE. Quindi, ella pone due questioni: rivendicazione della competenza esclusiva alla I Commissione; rinvio in attesa della legge delega.

È su queste due proposte che dobbiamo ora discutere.

D'AMBROSIO. La proposta del relatore della I Commissione è una proposta che escluderebbe completamente noi della VI; poiché, siccome le nostre leggi riguardano tutte il personale della scuola media e della scuola elementare, se la I Commissione avoca a sè tutte queste questioni, divengono inutili l'esistenza e la funzione della VI Commissione. Tanto varrebbe aggregarci alla I Commissione e abolire la VI.

SCIORILLI BORRELLI. Non possiamo accogliere l'eccezione procedurale sollevata dal relatore Tozzi Condivi; perché, come diceva il collega D'Ambrosio, in tal modo la VI Commissione verrebbe ad essere svuotata di ogni contenuto. Infatti noi ci occupiamo in generale di materie che riguardano o questioni di fondi o di personale. La nostra Commissione dovrebbe allora dividersi in due parti, ed essere aggregata per una parte alla I Commissione e per una parte alla IV.

D'altra parte credo che il collega Tozzi Condivi sia stato un po' superficiale nel dire che gli insegnanti possono essere equiparati *sic et simpliciter* a tutte le altre categorie di dipendenti dello Stato. Ciò non è vero, perché basta pensare che, quando sono stati fatti i ruoli transitori, la regolamentazione è stata profondamente diversa tra quella degli insegnanti e quella delle altre categorie di dipendenti dello Stato. D'altra parte, in sede di legge delega sono stati approvati cinque ordini del giorno — Franceschini, Valandro Gigliola, Di Giacomo ed altri — in cui si chiedeva che ci fosse un regolamento autonomo per lo stato giuridico degli insegnanti. Il Governo accettò quegli ordini del giorno come raccomandazione, ma l'ordine del giorno Franceschini fu approvato, e fu stabilito che, accolto l'ordine del giorno Franceschini, s'intendevano accolti tutti gli altri.

Noi pensiamo quindi che non si possa assolutamente aderire alla richiesta di competenza primaria avanzata dal relatore della I Commissione, perché ciò significherebbe annullare le due Commissioni riunite e costituirebbe la sopraffazione di una Commissione, che si arroga il diritto di decidere per conto suo, estromettendo completamente la VI Commissione.

Non solo non possiamo accogliere la richiesta, ma dobbiamo protestare.

Questo problema già sorse in occasione della proposta di legge Romanato, a cui si è riferito il relatore Tozzi Condivi; ma il nostro Presidente, in seguito a un ordine del giorno approvato all'unanimità, respinse la pretesa, che, sia detto con chiarezza, viene a snaturare le funzioni del Parlamento. Se si tiene conto infatti che i provvedimenti per i quali ci siano oneri finanziari, vengono rimessi in Aula; ove quelli riguardanti il personale dovessero essere rimessi tutti alla I Commissione, a noi resterebbe di occuparci soltanto degli accordi culturali tra l'Italia e la Paupasia, o di cose del genere.

Quindi respingiamo la richiesta dell'onorevole Tozzi Condivi, e credo che vi troveremo consenzienti, non solo per una ragione tecnica, ma perché essa costituisce un attentato — noi riteniamo — ad una prerogativa del Parlamento e alle funzioni delle Commissioni.

VILLELLI. Una pregiudiziale del tipo di quella proposta dal collega Tozzi Condivi, non mi pare ammissibile in una situazione di lealtà che dovrebbe osservarsi in sede di Commissioni riunite. Ora, se l'istituto delle Commissioni riunite ha una efficacia funzionale, non v'è dubbio che non si possa porre una questione pregiudiziale.

Le considerazioni dell'onorevole Tozzi Condivi possono avere ingresso soltanto nel merito. Quando egli ci dimostrerà che que-

sto provvedimento non è convergente allo scopo che la legge si deve prefiggere, allora noi potremo dar ragione alla sua premessa. Ma la sua premessa è posta, mi si consenta, in termini anticostituzionali e non può neppure essere presa in considerazione per una votazione in questa sede.

Non v'è dubbio che, quando si muove una eccezione di ordine rituale, la ritualità si deve agganciare a un presupposto di ordine tecnico. La nostra disciplina deriva dal regolamento, che determina le possibilità di eccezioni preliminari. Ora, nella specie, l'onorevole Tozzi Condivi non ha fatto una questione puramente rituale, ma ha creduto di potere, per un presupposto sostanziale, agganciarci a un pricipio che non ha titolo nella nostra Costituzione. Ecco perché ritengo che la stessa Presidenza non possa preliminarmente porre ai voti la questione di principio sulla procedibilità o meno, perché non c'è titolo per una eccezione del genere.

Nel merito l'onorevole Tozzi Condivi potrà convincerci che questo provvedimento urta contro i rigori tecnici funzionali del sistema legislativo nella esecuzione. Ma egli, partendo da considerazioni di merito, con un lenocinio che ha tutta l'apparenza di un cavallo di Troia, ha introdotto una conclusione anticostituzionale. In questo noi non possiamo seguirlo. Noi ci opponiamo anche al rinvio della discussione.

VALANDRO GIGLIOLA. Io appartengo alla I Commissione e mi debbo meravigliare come l'onorevole Tozzi Condivi, nell'esprimere il proprio parere contrario a questa proposta di legge, abbia creduto di poter parlare a nome di tutta la Commissione. Io sono favorevole all'esame di questa proposta e non condivido la sua eccezione pregiudiziale. La competenza appartiene, in modo speciale, alla Commissione che si occupa della scuola. Se fosse esatto il criterio affermato dal relatore, secondo cui tutto quello che si riferisce al personale dei dipendenti dello Stato deve essere trattato dalla I Commissione, si arriverebbe alla conseguenza che di tutto il personale delle forze armate dovrebbe anche occuparsi in modo esclusivo la I Commissione.

Dichiaro quindi ancora una volta che sono d'accordo che tutta questa materia specifica della scuola deve essere trattata dalla Commissione istruzione o, come ripiego, dalle Commissioni riunite, in cui ci troviamo oggi.

PEDINI. Prendo la parola per associarmi a quanto ha detto la collega Valandro Gigliola. Faccio parte della I Commissione, ma ho sempre sostenuto che siamo in un equivoco, in questa questione. Se la I Commissione riassume tutte le altre Commissioni, queste non hanno più ragione di essere. Ora, se il Governo ha la preoccupazione che attraverso queste proposte di legge si snaturi l'impostazione della legge delega, essendo esso rappresentato in tutte le Commissioni ha la possibilità di esprimere il proprio parere nella I come nelle altre Commissioni.

BUBBIO. La Presidenza della Camera si è già pronunciata. Quindi, bisogna prendere una decisione una volta per sempre.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera ha deciso che questa proposta di legge venga discussa a Commissioni riunite. Questo non esclude, però, che la discussione fatta finora sia regolarmente ammissibile.

Per quello che si riferisce alla più ampia questione di merito, la Presidenza della Camera si è impegnata a sottoporla alla Giunta del regolamento.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione*. Debbo rispondere alla collega Valandro Gigliola che la I Commissione ha già approvato un ordine del giorno nella direttiva da me esposta; quindi, quando ho detto « noi », ho interpretato la maggioranza della Commissione.

MALAGUGINI. Anche noi della VI Commissione abbiamo votato un altro ordine del giorno in senso completamente contrario.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione* abbiamo votato un altro ordine del possono essere oggetto di discussione, ma non in questa sede. Noi abbiamo un regolamento, che non è stato fatto dalla I Commissione, il quale stabilisce la competenza di ciascuna Commissione. Esso ha assegnato alla I Commissione la competenza primaria assoluta in materia di ordinamento dello Stato. Questa competenza esclusiva è stata riconfermata dalla Giunta del regolamento. Quindi io non mi arrogo di modificare il regolamento; io invoco soltanto il rispetto del regolamento.

DELCROIX. Io debbo dare atto all'onorevole Tozzi Condivi che effettivamente in sede di I Commissione, anche se qualcuno di noi fu di parere contrario — io fui tra questi — la stragrande maggioranza si pronunciò nel senso di rivendicare la competenza primaria della I Commissione per tutte le questioni relative al personale. Io mi rendevo conto che una affermazione così categorica e assoluta avrebbe posto le altre Commissioni di fronte al problema se esse avessero più o meno ragione di esistere ancora. La mia previsione si avverò, in quanto la VI Commissione non

accettò la rivendicazione della nostra competenza primaria, ma fece un ordine del giorno in cui sembra si protestasse contro questa nostra rivendicazione.

Evidentemente esiste un problema che bisognerà risolvere, perché se è vero che la Commissione finanze e tesoro ha una competenza primaria in tutte le questioni riguardanti spese, è anche vero — e qui parlo a prescindere dalla solidarietà della Commissione, che diventa una cosa secondaria— che esiste una competenza primaria della I Commissione per tutte le questioni che riguardano il personale. E allora il problema non è di facile soluzione: soprattutto ritengo che non possa essere risolto in questa sede, perché, se qui dovessimo pronunciare un voto sulla pregiudiziale Tozzi Condivi, impegneremmo anche le altre Commissioni, mentre non possono la I e la VI Commissione riunite prendere deliberazioni che interessano tutte le Commissioni.

Mi permetto di suggerire al Presidente della I Commissione di porre in modo deciso e risoluto questo problema, nel senso che il parere della I Commissione sia non solo obbligatorio, ma anche necessario, in tutte le questioni che riguardano il personale della pubblica amministrazione, compreso quello delle forze armate e della istruzione pubblica. In questi termini credo che le altre Commissioni non potrebbero vedere un imperialismo o un espansionismo della I Commissione, inteso praticamente ad assorbire i poteri delle altre, mentre verrebbero sottoposte ad un criterio generale uniforme tutte le disposizioni che riguardano l'ordinamento del personale, tenuto conto delle diverse posizioni, delle diverse attribuzioni e delle diverse tradizioni del personale.

Pregherei quindi di non mettere in votazione la pregiudiziale Tozzi Condivi, ma di riaffermare l'esistenza del problema che molto giustamente e legittimamente ha sollevato nella seduta precedente della I Commissione l'onorevole Tozzi Condivi e di cui gli stessi colleghi della VI si debbono rendere conto. Quindi: passare all'esame di questa legge, facendo salvo l'avvenire.

PRESIDENTE. La richiesta alla Presidenza della Camera nei precisi termini che lei ha prospettato, è stata già fatta. Debbo dire che la Giunta del regolamento in una sua prima decisione aveva stabilito che la compentenza della I Commissione in materia di personale fosse primaria in ogni circostanza, eccezione fatta per le forze armate e per la magistratura. Questa decisione della Giunta del regolamento ha però subìto nel corso del tempo diverse deviazioni. Per questo motivo il Presidente della Camera si è impegnato a riproporre l'argomento alla prossima seduta della Giunta del regolamento.

Quanto all'opinione dell'onorevole Villelli, che la Presidenza non possa porre in votazione la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Tozzi Condivi, mi perdoni l'onorevole Villeli se non lo seguo. Perché la prassi che noi abbiamo adottato nella I Commissione è sempre stata quella che sia la Commissione stessa a decidere di tutti gli argomenti. La presidenza è estremamente democratica nella I Commissione e lei abbia pazienza se questa volta, che abbiamo l'onore di ospitarla, ci regoliamo con la consueta democraticità.

VILLELLI. Se la I Commissione è democratica, non penso che la VI lo sia di meno.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore per la VI Commissione*. Pregherei l'onorevole Tozzi Condivi e il Presidente della Commissione di volere accantonare la votazione su questa pregiudiziale, di comune accordo, senza venire a un pronunziamento che in fondo non potrebbe che rispecchiare le posizioni già prese con i due ordini del giorno di cui si è parlato. Non si può risolvere questa questione controversa, e onestamente controversa, sopra la pregiudiziale con degli ordini del giorno né con un « a priori » che potrebbe essere contrastato da un altro « a priori ». Se l'onorevole Tozzi Condivi non insiste, lasciamo impregiudicata questa questione e rinunciamo a votare la pregiudiziale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione*. Io ho la necessità assoluta di far mettere in votazione la pregiudiziale.

TURCHI. Vorrei sapere se l'onorevole Tozzi Condivi mantiene la sua richiesta di rinvio, nel caso che non venisse accolta la pregiudiziale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione*. Certamente.

TURCHI. Allora bisogna votare separatamente le due richieste.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo ai voti la proposta pregiudiziale dell'onorevole Tozzi Condivi circa la competenza esclusiva della I Commissione.

(*Non è approvata*).

Passiamo alla votazione della proposta di rinvio fatta dall'onorevole Tozzi Condivi.

TURCHI. Per dichiarazione di voto. Io non ho votato sulla pregiudiziale né in un senso né in un altro, perché mi pareva e mi

pare che, avendo il Presidente della Camera deciso di rimettere questa proposta di legge all'esame delle Commissioni riunite, la pregiudiziale non potesse essere sollevata.

Però, quando le questioni sono poste, debbono essere risolte. E allora la richiesta di rinvio a me pare che sia ammissibile per questo scopo.

Questa mattina v'è stato uno scambio di parole non dico scortesi, ma certamente un po' forti, mentre ciò non è nei propositi della I Commissione che ha fatto presente al Presidente la necessità di addivenire in modo preciso alla definizione di che cosa s'intenda per ordinamento dello Stato, visto che la I Commissione ha competenza in tutta la materia relativa all'ordinamento dello Stato.

Ora, ad evitare che si continui in questi tentativi di sottrarre all'una Commissione o all'altra proposte di legge che sono di volta in volta rimesse all'una o all'altra, credo che sia necessario che la questione venga definita e che si stabilisca una volta per sempre se la I Commissione ha o non ha competenza nelle questioni relative all'ordinamento dello Stato e che cosa si deve intendere per ordinamento dello Stato. Se vi rientrino cioè tutte le amministrazioni o se alcune di esse rimangano fuori, e quali.

Per questa ragione, e anche perché non ritengo che se si ritarda quindici giorni o un mese ne risulti uno scompiglio o un danno per questa o quella categoria, credo che le Commissioni riunite dovrebbero accogliere la proposta di rinvio dell'onorevole Tozzi Condivi, rinvio non alla legge delega, ma rinvio fino a che la Giunta del regolamento non avrà deciso in modo definitivo — naturalmente come sono definitive le cose umane — quali sono i poteri delle due Commissioni.

Perché quando una questione è posta e specialmente quando si tratta di una questione di questa natura, deve essere risolta e non può essere trascinata a lungo. La Giunta del regolamento deve riunirsi, esaminare questa questione e definirla. In questi termini accolgo la proposta Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione*. Modifico la mia proposta di rinvio nei termini indicati dall'onorevole Turchi.

PRESIDENTE. Desidero assicurare l'onorevole Turchi che la Giunta del regolamento, secondo le dichiarazioni del Presidente della Camera, verrà convocata proprio per deliberare su questo argomento.

DELCROIX. Non avrei nessuna difficoltà ad aderire alla proposta Tozzi Condivi, con la modifica dell'onorevole Turchi; ma l'onorevole Franceschini ha parlato dell'urgenza di provvedere, perché sarebbe in via di espletamento un altro concorso. Domando quindi se questa urgenza c'è o non c'è. In altri termini, il provvedimento sarà tempestivo anche se verrà fatto tra un mese o sessanta giorni, oppure sarà troppo tardi? Se non c'è una assoluta ragione d'urgenza, io aderisco alla proposta Turchi.

PITZALIS. Nonostante l'eventuale dichiarazione di non urgenza, io sono contrario alla tesi della sospensiva e ne dirò i motivi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'urgenza c'è evidentemente per il secondo articolo, quello relativo alla possibilità di far valere i titoli conseguiti nel precedente concorso per il concorso che attualmente è in corso. Sul primo articolo sono piuttosto imbarazzato a pronunciarmi, perché come rappresentante del Governo non posso non essere sensibile alle esigenze di inquadramento generale che sono state qui prospettate dall'onorevole Tozzi Condivi, pur riconoscendo nel merito e con riferimento particolare al caso specifico, per il quale è stata promossa questa proposta di legge, che la proposta stessa è fondata e risponde alla esigenza di riparare a un fatto veramente strano di un concorso, nel quale, pur essendoci pochissimi posti e moltissimi concorrenti e pur avendo dei concorrenti nell'esame riportato 7 decimi e più, non sono stati coperti tutti i posti. Sotto questo punto di vista, il parere del Ministero della pubblica istruzione non può non essere favorevole. D'altra parte, come rappresentante del Governo non posso non essere sensibile anche a quell'esame comparativo, inquadrato nella visione generale dei problemi che riguardano l'assunzione e il governo del personale; per cui su questa questione io mi rimetto alla Commissione.

MALAGUGINI. Dirò due parole per sottolineare quello che ha detto l'onorevole Delcroix e per affermare che non è esatto quanto osservava il collega Turchi, che il problema non presenti carattere d'urgenza, per cui potrebbe essere rinviato di un mese o di due mesi. L'urgenza c'è, per le ragioni che sono già state esposte e ribadite dal rappresentante del Governo.

PITZALIS. Esprimo parere sfavorevole alla sospensiva, sia che essa prenda le mosse dalla proposta Tozzi Condivi di aspettare la legge delega, sia che prenda le mosse dalla proposta Turchi, il quale rivendica alla I Commissione la materia relativa all'ordinamento generale dello Stato.

PRESIDENTE. Non è che egli faccia una rivendicazione, ma si riporta al regolamento. Vorrei pregarla di limitare la discussione alla richiesta di rinvio.

PITZALIS. Bene, secondo me non è questione che riguardi la legge delega, perché qui non inquadriamo né modifichiamo carriere, ma facciamo un concorso.

PRESIDENTE. La questione è superata, perché l'onorevole Tozzi Condivi ha aderito alla motivazione del rinvio prospettata dall'onorevole Turchi.

PITZALIS. La questione non riguarda neppure l'ordinamento generale dello Stato, perché non si dànno norme nuove né si toccano posizioni giuridiche del personale in nessun modo. Si tratta di una esigenza della scuola, che si trova in particolari condizioni rispetto a tutte le altre amministrazioni dello Stato, tanto che la carenza di personale insegnante è oggetto di continui rilievi; l'esigenza, cioè, di includere nei ruoli dello Stato coloro che hanno conseguito l'idoneità, idoneità che dà titolo all'insegnamento per incarico o in ruolo.

MARCHESI. Non posso essere d'accordo con l'opinione espressa dal collega Turchi. Questa malattia del rinvio è consueta di fronte a situazioni imbarazzanti o incerte ed è un poco coraggioso espediente per rinviare o per non risolvere le questioni.

Per ciò che riguarda la questione di competenza, abbiamo avuto più volte occasione di rammaricarci dell'impedimento costante, e non sempre oculato, che viene alle nostre proposte, ampiamente discusse e approvate d'accordo tra tutti i vari settori della Commissione. Come ha rilevato giustamente l'onorevole Pitzalis, qui, nel progetto presentato dall'onorevole Segni, non si considera nessun nuovo ordinamento per quanto riguarda pensioni, categorie, ecc., ma si vuole solo riparare nell'interesse stesso della scuola a un inconveniente verificatosi nella formulazione di una graduatoria per opinioni discordi tra una Commissione e l'altra.

La proposta ha carattere urgente. Il rinvio a uno o due mesi, significa sopprimere la necessità di questo provvedimento, che noi riteniamo necessario e sul quale dovranno discutere le due Commissioni qui riunite, secondo la decisione del Presidente della Camera.

Quindi sono contrario ad ogni proposta di rinvio. Il Presidente della Camera ha deciso che le due Commissioni riunite esaminino e decidano il merito della proposta. Quindi, discutiamolo.

SCIORILLI BORRELLI. Dichiaro soltanto che sono contrario al rinvio, per i motivi che hanno già esposto chiaramente l'onorevole Pitzalis e l'onorevole Marchesi. L'urgenza è assoluta ed è stata anche decretata dalla Camera.

JACOMETTI. Sono d'accordo sui motivi addotti dall'onorevole Turchi nella sostanza. Però, data l'urgenza, non voterò il rinvio.

DELCROIX. Anche io sono costretto a votare contro il rinvio proposto dall'onorevole Tozzi Condivi anche con la motivazione dell'onorevole Turchi, perché tutti sono d'accordo nel riconoscere l'urgenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio dell'onorevole Tozzi Condivi.

(*Non è approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARZANO. L'onorevole Tozzi Condivi ha detto che vi sono molte altre categorie di funzionari dello Stato, i cui concorsi sono regolamentati in modo diverso da quello in cui sono regolamentati i concorsi dei professori di scuola media. Ha citato i casi dei magistrati, dei cancellieri e di altri funzionari dello Stato.

Io mi permetto di osservare che non è esatto che vi siano delle categorie che nei concorsi fruiscano, nel complesso, della valutazione per titoli. Io sono magistrato, ho sostenuto il concorso in competizione con altri che erano forniti abbondantemente di titoli, anche di libera docenza. Noi che eravamo ventiquattrenni o venticinquenni, ci presentavamo soltanto con la valutazione del merito e non anche dei titoli. Ebbene, i candidati venivano valutati soltanto per il merito personale e non anche per i titoli. Sicché assistevamo e assistiamo nei concorsi — e quello che si verifica nella magistratura si verifica anche in tutti gli altri concorsi dei funzionari dello Stato — che il candidato viene valutato soltanto per il merito e non per i titoli.

Anzi cade acconcio osservare che per i concorsi dei professori di scuola media e degli insegnanti elementari, dei medici condotti, dei farmacisti, dei veterinari, si vede questo sconcio che alcuni, i quali posseggono dei titoli, che possono provare soltanto l'anzianità e non anche il valore, riescono vincitori sopraffacendo il valore personale degli altri.

Quindi vorrei — e ne farò oggetto di una proposta di legge — che i concorsi per gli insegnanti si facessero identicamente a quelli di tutti gli altri funzionari dello Stato, perché non è giusto che un giovane valorosissimo, il quale sostiene gli esami di concorso e ottiene

un punteggio alto per il suo valore, debba soccombere al confronto di un altro il quale, avendo una laurea discretamente conseguita, un esame discretamente superato, ha però otto o dieci o dodici anni di servizio, sia pure come supplente.

BADALONI MARIA. Desidero osservare che la fonte e la garanzia della disposizione in esame stanno tutte nel conferimento di posti non ricoperti e nell'avere raggiunto i sette decimi nelle prove di esame. Non credo che ciò possa dar luogo a proteste di altre categorie, per lo meno di quella della scuola elementare, perché non esistono concorsi in cui non vengano ricoperti tutti i posti. In secondo luogo c'è da notare la differenza tra i concorsi degli insegnanti, i quali proprio per il loro numero e per la esiguità dei posti debbono ripetere i concorsi tante volte, e quelli delle altre categorie.

PITZALIS. Voglio sottoporre ai colleghi una considerazione. Che, quando si parla di concorsi a cattedre di scuole di ogni tipo e grado, si parla di un concorso speciale che non ha nulla a che vedere col concorso normale che si esegue per l'ammissione negli altri ruoli dell'amministrazione dello Stato. Dal concorso per insegnante elementare al concorso per cattedre universitarie, sono tutti concorsi per titoli professionali, perché, oltre alla conoscenza e all'esperienza, è l'esercizio dell'insegnamento che dà il titolo fondamentale.

L'accertamento del minimo sufficiente e necessario di cultura è la base del concorso; ma il completamento del concorso è proprio in questa prova professionale che ciascuno dà. Tanto è vero che la idoneità, l'abilitazione e i titoli vari che non dànno diritto all'inquadramento in ruolo, dànno diritti particolari all'insegnamento. Attraverso l'esercizio professionale e la disciplina dell'insegnamento, più che con la cultura che si consegue nelle università, si diventa bravi insegnanti. Una laurea universitaria in lettere è abbastanza difficile e dà titolo all'insegnamento; ma quello che occorre soprattutto è l'esercizio professionale, è la maturità didattica, è la capacità di insegnare.

Voi trovate uomini dottissimi, che non sanno insegnare. Trovate uomini di mediocre cultura, che sanno distribuire questo pane del sapere e con tale capacità, da essere superiori ai più colti. Noi vogliamo dare a quelli che hanno conseguito l'idoneità, cioè che hanno dimostrato di avere tutte le capacità, per titoli, per anzianità e per prove di esami, la possibilità di entrare in ruolo, per sanare una situazione nella scuola che è abbastanza disperata.

SCIORILLI BORRELLI. Sulla giustezza del provvedimento, è inutile discutere. Desidero ricordare che in un suo discorso tenuto il 20 luglio scorso, il Ministro della pubblica istruzione prese un impegno formale al riguardo; fu anche comunicato che era stato preso il 20 agosto scorso al Consiglio dei ministri questo provvedimento; anche il senatore Salvatore Russo al Senato e l'onorevole Malagugini alla Camera hanno presentato dei provvedimenti, in esecuzione di impegni precisi assunti dal Governo.

Io accetterei anche il concetto del relatore Tozzi Condivi, di far rientrare questa norma in un provvedimento generale. D'altra parte la preoccupazione del collega Tozzi Condivi, che io condivido, è questa: che nel fare questo provvedimento non sia resa ingiustizia a nessuno, cioè che siano posti tutti su un piano di uguaglianza.

Quindi propongo due cose: prima di tutto un ordine del giorno, che sottopongo alla valutazione del rappresentante del Governo, in cui si chiede che nei concorsi del 1951 il Ministro si avvalga della facoltà datagli dalla legge di elevare di un decimo il numero dei posti messi a concorso. Questo, per una evidente ragione di equità, che riguarda la preoccupazione dell'onorevole Tozzi Condivi.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Le Commissioni permanenti I e VI della Camera, riunite in seduta comune in sede legislativa, discutendosi la proposta di legge n. 1274, fanno voti affinché il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della facoltà concessagli dalla legge, voglia elevare di un decimo il numero delle cattedre di scuola media messe a concorso nel 1951 ».

PRESIDENTE. Lo voteremo al termine dell'esame della proposta di legge.

SCIORILLI BORRELLI. La seconda proposta è questa: di aggiungere all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Franceschini al primo articolo, queste parole: « e coloro che nello stesso concorso hanno avuto 52,50 settantesimi sono dichiarati idonei ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sulla proposta di legge ho già detto che il Governo è favorevole nel merito, sia del primo che del secondo articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi generali a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70/100, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70/100 con non meno di 7 decimi nelle prove di esame ».

All'articolo 1 l'onorevole Franceschini ha presentato due emendamenti. Il primo è soppressivo:

« *Sopprimere le parole*: bandito con decreto ministeriale 27 aprile 1951 ».

L'altro è aggiuntivo del seguente comma:

« Il presente articolo si applica anche ai concorsi già banditi a partire da quello bandito con decreto ministeriale 27 aprile 1951 ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pregherei l'onorevole Franceschini di non insistere su questi emendamenti, perché, come ho detto prima, il Governo è particolarmente sensibile a una situazione particolare, precisa e deprecabile, che si deve augurare non abbia più a verificarsi. Desidera, quindi, che l'efficacia del provvedimento sia limitata ai concorsi banditi con decreto del 1951.

PRESIDENTE. L'onorevole Sciorilli Borrelli ha presentato, a sua volta, un emendamento, col quale propone di aggiungere al secondo emendamento Franceschini queste parole:

« Sono dichiarati idonei i candidati che hanno conseguito 52,50 settantesimi nelle prove di esame del concorso bandito il 27 aprile 1951 ».

PITZALIS. Io esprimo parere sfavorevole ai due emendamenti, in quanto presupposto di questa legge è il concetto di idoneità e il concetto di idoneità attualmente è conseguenza della valutazione degli esami e dei titoli professionali. Invece con questi emendamenti si stabilirebbe un concetto nuovo giuridico, cioè quello dell'idoneità soltanto per esami. Questa è effettivamente materia di ordinamento generale, che non possiamo toccare in questa sede.

VALANDRO GIGLIOLA. Anche io sono contraria all'emendamento Sciorilli Borrelli, perché sono d'avviso che valga soprattutto l'esame in un concorso, in quanto è l'esame che dimostra il valore del candidato; ma per l'idoneità non è possibile ammettere soltanto il punteggio di sei decimi nelle prove di esame; è necessario arrivare ai sette decimi.

SCIORILLI BORRELLI. Per non intralciare il corso della legge, che ha carattere di urgenza, ritiro l'emendamento. Riconfermo però che il Ministro Martino ebbe a dichiarare che nel concetto di idoneità è implicito anche questo. Mi riservo quindi di ripresentare il mio emendamento in altra sede.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore per la VI Commissione*. Anche io ritiro i miei emendamenti; però faccio osservare che l'intenzione era quella di non legiferare frammentariamente, dal momento che avevamo la occasione di fare cosa che si era effettivamente dimostrata giustificabile: dare prevalenza ai titoli di studio anziché a quelli di altro genere.

LOZZA. Faccio miei gli emendamenti Franceschini e prego il Presidente di metterli in votazione, perché si tratta di vedere con chiarezza il problema. L'emendamento Franceschini non va a toccare i concorsi precedenti, ma stabilisce che d'ora in avanti si osservi questo principio. Infine viene a dare regolamentazione a un principio che noi sosteniamo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché l'onorevole Lozza insiste ulteriormente, insisto ulteriormente anche io e faccio presente che le considerazioni dell'onorevole Tozzi Condivi relative all'ordinamento generale dello Stato e alla incidenza della materia della legge delega diventerebbero pienamente valide, se passassimo dal singolo caso a una norma di carattere generale. Perciò prego l'onorevole Lozza di non insistere e, subordinatamente, la Commissione di non accogliere l'emendamento.

LOZZA. Non insisto, ma non perché non sia convinto della necessità di questa disposizione.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a consentire che i candidati ai

concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953, presentino i titoli conseguiti nei concorsi indetti con decreto ministeriale 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a norma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132».

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione.* Desidero un chiarimento. Domando se con questo articolo non si danneggiano coloro che hanno partecipato a questo concorso e che non hanno i nuovi documenti da presentare.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Le preoccupazioni dell'onorevole Tozzi Condivi a proposito di questo articolo non mi pare che siano fondate, perché qui si tratta semplicemente di tener conto di un titolo che al momento in cui il candidato si presenta alla prova di concorso è già acquisito e consolidato. Normalmente un concorso dovrebbe essere bandito dopo che il concorso precedente per le stesse cattedre sia stato espletato. Qui invece, dato il grande numero di concorrenti, le operazioni si sono prolungate per anni, cosicché si è arrivati a sovrapporre le conclusioni di un concorso alla presentazione dei documenti per un concorso successivo. È evidente che chi, avendo partecipato a un precedente concorso, ha vinto in un settore, e concorre in un altro, oppure ha conseguito l'abilità, deve poter far valere per un concorso che viene bandito due o tre anni dopo il titolo che ha conseguito.

TOZZI CONDIVI, *Relatore per la I Commissione.* Con le leggi precedenti questo era possibile? Noi diamo così una idoneità che il candidato non aveva ottenuto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* No, non diamo niente Consentiamo soltanto a coloro che hanno consentito l'idoneità, senza disposizioni di favore di nessun genere, di avere conteggiato questo titolo che hanno conseguito nel concorso precedente.

SCIORILLI BORRELLI. Praticamente è avvenuto questo; il concorso del 1953 è stato bandito per il 1° ottobre 1953.Questa era la data in cui bisognava presentare i titoli. Alcuni candidati si erano già presentati al concorso del 1951, ma la commissione, per il ritardo che si è verificato, non ha dato loro il titolo di idoneo prima del 1° ottobre, bensì il 15 o il 30 ottobre. Praticamente si trattava di un titolo già acquisito.

SEGNI, *Presidente della VI Commissione.* Vorrei proporre una aggiunta all'articolo 2. Siccome i concorsi del 1953 sono già in corso di espletamento, potrebbe avvenire che la legge fosse approvata dopo l'inizio delle prove orali e allora i titoli non potrebbero più essere valutati. Proporrei, perciò, che alla fine dell'articolo 2 si aggiungesse: « eventualmente anche dopo l'espletamento delle prove orali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo all'articolo 2 presentato dall'onorevole Segni.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, così modificato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la correzione, proposta dall'onorevole Franceschini, del titolo della legge, nel senso che alle parole: « una votazione complessiva inferiore a sette decimi », siano sostituite le altre: « una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi ».

(*È approvata*).

L'onorevole Sciorilli Borrelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni permanenti I e VI della Camera, riunite in seduta comune in sede legislativa, discutendosi la proposta di legge n. 1274, fanno voti affinché il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della facoltà concessagli dalla legge, voglia elevare di un decimo il numero delle cattedre di scuola media messe a concorso nel 1951 ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Pregherei l'onorevole Sciorilli Borrelli di ritirare questo ordine del giorno, perché evidentemente su questa materia non potrei prendere nessun impegno. Dovrei mettere in guardia, una volta introdotto questo sistema, che praticamente tutti i concorsi verrebbero banditi per un decimo di posti in meno del numero che si deve raggiungere.

SCIORILLI BORRELLI. Ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

SEGNI ed altri: « Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media, ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai settanta centesimi con meno di sette decimi nelle prove di esame, e riapertura dei termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 » (1275):

Presenti e votanti	62
Maggioranza	32
Voti favorevoli	59
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la I Commissione: Agrimi, Almirante, Antoniozzi, Berloffa, Berry, Bubbio, Buffone, Capacchione, Delcroix, Elkan, Gaspari, Giraudo, Gullo, Jacometti, Marazza, Pedini, Pelosi, Ravera Camilla, Reali, Riva, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

Per la VI Commissione: Badaloni Maria, Baccelli, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cottone, Dal Canton Maria Pia, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ebner, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchesi, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazzali, Natta, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Trabucchi, Villelli e Vischia.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI